



**COMUNE DI RIVA DEL GARDA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 428**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**CONFERMA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  
COMUNALE NOMINATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
MUNICIPALE N. 47 IN DATA 22.12.2020.**

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di settembre (20-09-2022), alle ore 11:20 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

**Risultano presenti i signori:**

SANTI CRISTINA	- Sindaco
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

**Risultano assenti i signori:**

BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1376 dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Relazione.

La legge provinciale 7 del 2022 recante “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022” ha introdotto, tra l’altro, alcune modificazioni in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni edilizie comunali.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge provinciale 15/2015, la Commissione edilizia comunale, per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, è composta da un numero massimo di 7 membri, di cui:

- il sindaco o l'assessore all'urbanistica che la preside;
- almeno un componente tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, iscritti entrambi ai relativi collegi o albi professionali;
- il comandante del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, o loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, che non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo;

L’articolo 121, comma 4 della l.p. 15/2015 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della l.p. 7 del 2022 (coincidente con il termine del 21 ottobre 2022) le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CEC secondo quanto previsto dall’articolo 9 sopra citato.

Le amministrazioni comunali che già prevedono nella Commissione edilizia la presenza di membri rispondenti all’articolo 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di nomina di una nuova commissione.

Con la comunicazione congiunta della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio delle autonomie locale di data 8.9.2022 vengono forniti chiarimenti in merito al funzionamento delle CEC e delle CPC a seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale 6 luglio 2022 n. 7.

In tale nota è stato precisato che per i comuni che all’interno delle CEC esistenti, presentano già tali figure professionali, ossia almeno un componente esperto in edilizia e urbanistica (ad es. esperienza in pianificazione generale e/o attuativa, progettazione privata, partecipazioni a commissioni edilizia o altri studi, approfondimenti in materia, esperienze accademiche etc) ed almeno un componente esperto in tutela del paesaggio, andranno valutati i requisiti con orientamento, nel secondo caso, alla specializzazione- approfondimento sui temi del paesaggio e dovrà essere assunto un provvedimento di conferma della composizione della CEC alla luce ed in coerenza a quanto richiesto dalla nuova norma.

In caso contrario, entro il 21 ottobre 2022, dovrà essere emanato l’avviso per l’individuazione della nuova CEC.

Con deliberazione n. 47 del 22.12.2020 la Giunta municipale ha provveduto alla nomina della Commissione edilizia comunale ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 15/2015 e

dell'articolo 3.1 del Regolamento edilizio comunale vigente, previa valutazione della candidature pervenute sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblicato all'albo comunale.

I criteri indicati nell'avviso prevedevano l'attribuzione di un punteggio, per un massimo di 70/100, per la professionalità acquisita sia sulla base delle esperienze lavorative nell'ambito della materia urbanistica, edilizia, ambientale o storica, che per la partecipazione a commissioni edilizie e di un punteggio per titoli, per un massimo di 30/100, dati dalla partecipazione o la docenza a corsi di formazione inerenti la materia.

La scelta dei candidati è stata fatta tendendo conto dei criteri sopra citati che sono coerenti con quanto richiesto dalla nuova norma.

Si ritiene conseguentemente non necessario procedere alla nomina di una nuova CEC in quanto già presenti, all'interno della stessa, professionalità analoghe a quelle richieste dall'articolo 9, comma 2 lettera b) della l.p. 15/2015.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Mauro Malfer, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visti gli artt. 9 e 121 della L.P. 04.08.2015 n. 15.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore all'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - MALFER MAURO;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1. di confermare la composizione della Commissione edilizia comunale nominata con deliberazione della Giunta Municipale n. 47 in data 22.12.2020;
2. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

LZ.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Cristina Santi

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.